

(N. 2256)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 novembre 1957 (V. Stampato n. 3159)

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 NOVEMBRE 1957

Modifiche al regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, sulla concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il comma 2°, lettera a), dell'articolo unico del regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1851, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 216, è sostituito dal seguente:

« All'Aero Club d'Italia, agli Aero Clubs locali e ai cittadini italiani provvisti di brevetto di pilota di velivolo per turismo aereo, acquirenti di aeromobili da turismo, può es-

sere concesso un premio di acquisto la cui misura è determinata di volta in volta dal Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale aviazione civile e traffico aereo)».

Art. 2.

Il comma 3°, lettera b), dell'articolo unico del regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1851, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 216, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dalla sopra stabilita limitazione l'Aero Club d'Italia e gli Aero Clubs

locali, ai quali è concesso l'acquisto di più apparecchi nei limiti e con le modalità che saranno determinate di volta in volta dal Ministero difesa-Aeronautica (Direzione generale aviazione civile e traffico aereo)».

Art. 3.

L'articolo 3, comma 1°, del regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, è sostituito dal seguente:

« La determinazione del valore dell'aeromobile agli effetti della concessione del premio è fatta tenendo conto unicamente del valore della cellula, del motore e degli strumenti di bordo essenziali per il volo normale dell'aeromobile, nonchè delle eventuali installazioni di apparecchi radioelettrici, con esclusione di ogni altra installazione accessoria ».

Art. 4.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero della difesa è autorizzato a corrispondere premi di acquisto, nella forma indicata dai precedenti articoli, fino all'annuo ammontare complessivo di lire 50 milioni ».

Art. 5.

Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge il premio di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, quale sostituito dal regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1851, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 216, può essere concesso prescindendo dalla condizione di cui all'articolo 2, lettera c), del regio decreto-legge medesimo.

Qualora però il motore di provenienza estera abbia una potenza tra 190 HP e 270 HP, la determinazione del valore dell'aeromobile, agli effetti della concessione del premio di cui all'articolo 1 dovrà essere fatta detraendo l'importo riguardante il valore del motore.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-1958 sarà fronteggiato a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anzidetto esercizio, corrispondente al capitolo n. 284 dello stato di previsione per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.